

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1519

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OSVALDO NAPOLI, MERLO, MARIO PEPE, FOTI, GHIGLIA,
BRUSCO, LENNA, PITTELLI, PANIZ**

Disposizioni in materia di agevolazioni nell'acquisto di gasolio
per riscaldamento e GPL per le zone montane

Presentata il 9 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione dell'applicazione delle disposizioni concernenti lo sconto sull'acquisto di gasolio per riscaldamento e GPL nelle zone montane è stata nel passato ampiamente dibattuta, interessando vaste fasce di popolazione residente in «zone fredde». Proprio a causa della mancata applicazione dei benefici, si sono venute a creare situazioni di profondo disagio nelle comunità locali interessate al provvedimento.

A seguito della emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, ed in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, che dispone «i

comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore, (...)», venne formulata una serie di valutazioni critiche in quanto la norma agevolativa considerava beneficiari i cittadini residenti solo nei comuni non metanizzati interamente classificati nelle zone E od F ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

Sorse infatti un problema interpretativo riguardante i «(...) comuni classificati in zona F (>>>)»; e i «(...) comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E», di cui al citato regolamento. Non si è tenuto conto di quei comuni che hanno porzioni classificate o classificabili legitti-

mamente in zona climatica F o in zona E (e per quelle parti non metanizzate), discriminandoli rispetto a quegli altri interamente classificati in tali zone e provocando, così, un diverso trattamento tra soggetti che hanno impianti ubicati in zone con lo stesso « freddo ».

Da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) furono avanzate soluzioni allo scopo di sanare quella situazione. Fu proposta una modifica della norma contenuta nell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, al fine di rendere quella norma applicabile alle abitazioni (anche alle case sparse) e agli insediamenti produttivi ubicati in parti comuni classificati in zone climatiche E ed F al pari di quanto accade già per i comuni della Sardegna e delle isole minori. Inoltre venne richiesta una interpretazione autorevole e definitiva da parte dell'Agenzia delle dogane che non escludesse i comuni parzialmente metanizzati dalla possibilità di far beneficiare i residenti delle zone nelle quali la rete di metanizzazione non era presente.

In un primo momento, con l'articolo 12 della legge finanziaria 2000, che modificava l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 (legge n. 488 del 1999), sembrava fosse superato il concetto di comune interamente classificato in una zona climatica (E ed F), introducendo le nuove fattispecie delle frazioni e quindi allargando la platea dei beneficiari.

I provvedimenti normativi successivi, fino alle recenti determinazioni direttoriale 23 gennaio 2001 e circolare n. 48 del 31 gennaio 2001 dell'agenzia delle dogane, hanno tentato di sanare questa situazione con soluzioni interpretative, relative alle nuove fattispecie, estremamente restrittive, condizionate dal limite posto dai costi eccessivi che avrebbe comportato una maggiore estensione dei soggetti beneficiari dello sconto rispetto alle previsioni.

L'Agenzia delle dogane è giunta alla conclusione che « per i comuni parzialmente metanizzati e ricadenti in zona E », le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nello stesso centro abitato

dove ha sede la casa comunale sono escluse dalle suddette agevolazioni.

L'Agenzia, in sostanza, con la propria interpretazione, ha compiuto un passo indietro rispetto alla norma di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, che ha ribadito la fattispecie delle frazioni dei comuni, specificandone ulteriormente il significato. L'effetto paradossale di tale interpretazione per i comuni in zona E, è stato quello di consentire l'agevolazione solo per le frazioni esterne al centro abitato e non anche per il medesimo, creando una ingiustificata disparità di trattamento nella medesima fattispecie considerata.

L'ultima tappa di questa storia è stata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22 marzo 2001 nella quale, a seguito di una iniziativa congiunta dell'Anci e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, venne concordata una soluzione che il sottosegretario di Stato delle finanze, onorevole Grandi, si impegnò a tradurre in provvedimento del Governo per venire incontro alle legittime richieste delle associazioni delle autonomie locali: estensione dei benefici alle porzioni di territorio individuate dal sindaco, previa delibera consiliare da trasmettere all'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Agenzia delle dogane, ed impegno a trovare risorse finanziarie idonee a coprire i maggiori costi. Di tale provvedimento, tuttavia, si sono perse le tracce anche a causa della fine della XIII legislatura.

È inevitabile, pertanto, un nuovo intervento del legislatore, che tenendo conto di quanto esposto consenta:

- 1) di far estendere i benefici previsti anche a quelle porzioni (ex frazioni) di territori comunali classificate (le frazioni o porzioni) in zona climatica E, a prescindere dalla classificazione unitaria del comune; ed ancora di superare la definizione di centro abitato ove ha sede la casa comunale, affidando al singolo comune il compito di delimitare l'area comprendente anche la casa comunale, servita dalla rete del metano e quindi

esclusa dalle agevolazioni sia nei comuni classificati in zona climatica E che in zona F, al pari delle altre porzioni di territorio comunale metanizzate, purché tale delimitazione sia effettuata in maniera oggettiva con un'adeguata cartografia, aggiornabile, che elimini discriminazioni e sia di facile comprensione per i cittadini e gli operatori (articolo 1 della proposta di legge);

2) di estendere i benefici alle strutture dove sono svolte attività produttive,

purché ricadenti in porzioni di territorio comunale comprese in comunità montane o ricadenti in territorio classificato montano, indipendentemente dal loro inserimento nell'elenco redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze dei comuni classificati come zona climatica E od F, con l'ulteriore condizione che tali aree non siano metanizzate, e con la previsione che esse siano individuate annualmente con deliberazione del consiglio comunale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) del comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse. Per le frazioni appartenenti alle zone climatiche E ed F, di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412, del 1993, il beneficio di cui al presente comma decorre dal 16 gennaio 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo ».

2. Il comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 3. Al numero 4 della lettera c) del comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della medesima lettera si intende relativo sia alle frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni che ricadono anch'essi nella zona climatica E, sia a frazioni non metanizzate

di comuni classificati parzialmente E, ricadenti esclusivamente nella parte di territorio comunale classificata E ».

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448).*

1. Il numero 1 della lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1) ricadenti nella zona climatica F del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, limitatamente alle frazioni non metanizzate, da individuare con deliberazione dal consiglio comunale ai sensi del numero 4) della presente lettera; ».

2. Il numero 2) della lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, a condizione che i comuni siano classificati interamente montani o ricompresi in comunità montana; ».

3. Al numero 4) della lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il beneficio è applicabile, altresì, alle strutture nelle quali sono svolte attività produttive, commerciali o di servizi, purché ubicate nelle frazioni di comuni montani in tutto o almeno per il 51 per cento del proprio territorio e compresi in comunità montane ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in lire

82.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2003, si provvede per gli anni 2002 e 2003 mediante utilizzo delle proiezioni relative agli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Norme di attuazione ed entrata in vigore).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione degli articoli 1 e 2.

2. La concessione del beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, per gli anni 1999, 2000 e 2001 è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati entro il 31 marzo 2002.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016360